

PROVINCIA DI LECCE – Agenzia di assistenza tecnica agli Enti locali.

Quesito: L'attività esercitata in proprio per la somministrazione di alimenti e bevande costituisce requisito valido per l'accesso alle attività di commercio nel settore alimentare?

Risposta: Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sul S.O. n. 75 alla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010, recepisce la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con la quale si è inteso fornire un contributo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.

L'art. 71, comma 6 individua i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.

I requisiti richiesti dalla norma in esame sono:

"a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'avvio di ambedue le tipologie di attività, la lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

L'elenco dei requisiti di cui all'art. 71 **non prevede "l'attività in proprio"**. Ma il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 53422, del 18 maggio 2010 della competente Direzione Generale ha chiarito che il mancato inserimento nella norme dell'attività svolta in proprio è riconducibile al fatto che "il soggetto che ha esercitato legittimamente l'attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6. che riconosce quale requisito valido l'aver esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore".

Dal tenore letterale della norma si deduce la assimilabilità ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (attività di commercio nel settore alimentare e somministrazione di alimenti e bevande) i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali di cui alle lettere a),b) e c) dell'art.71 del d.lgs.vo 59/2010.

Pertanto, è da intendersi **requisito professionale valido ai fini dell'avvio**, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Giugno 2010